

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO PER I
LAVORATORI E LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIA EDILE PRIVATO VALEVOLE
PER GLI ANNI 1996-1999

Addì 22 marzo 1996 in San Marino

TRA

l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese rappresentata dal Presidente Piero Tonelli dal Segretario Generale Rag. Carlo Giorgi, dal Dr. William Vagnini e dal Dr. P. Paolo Villani e dai Sig.ri Maurizio Morri e Marino Bernardi, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere ANIS

E

- la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Ghiotti e dal Segretario Confederale Giuliano Tamagnini;
- la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi rappresentata dal Segretario Generale Marco Beccari e dal Segretario Confederale Maurizio Giardi;
- coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari Marino Bartolini e Mirco Battazza;
si è stipulato il presente Accordo ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali del settore edile ed i lavoratori in esse occupati.

Art. 1 - Norme per la difesa della salute

Premesso che la difesa della salute, nella garanzia di un mantenimento e di un rafforzamento dello stato di salute individuale e collettivo ha come base privilegiata l'ambiente e le condizioni di vita dei cittadini, la prevenzione della salute del lavoratore trova quale momento privilegiato di partenza l'ambiente di lavoro e le condizioni in cui si svolge lo stesso.

Tale compito viene espletato dal "Servizio di Medicina di Base ed Ambiente Statale", che opera in collegamento con i lavoratori e l'azienda.

A tal fine, le aziende si impegnano:


- ad osservare tutte le norme legislative e contrattuali nonché le disposizioni emanate dalle autorità statali preposte, quando le stesse siano diventate definitive, relative alla difesa della salute ed alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori;
- a promuovere, qualora le strutture statali preposte lo ritengano necessario, una idonea educazione sanitaria sul posto di lavoro, di concerto con la struttura sindacale aziendale.

Le aziende devono fornire al Servizio Igiene Ambientale ed ai dipendenti, in particolare a quelli addetti alla manipolazione di sostanze nocive o pericolose, l'elenco delle sostanze nocive o pericolose che vengono impiegate nella lavorazione o dei composti che risultano dalla combinazione delle stesse e le eventuali situazioni di rischio. Qualora nei processi produttivi intervengano elementi di variazione rispetto a quelli indicati nella relazione iniziale, l'azienda ne fornirà tempestivamente informazione al SIA, ai delegati alla sicurezza ed ai lavoratori.

Se richiesto l'elenco delle sostanze di cui sopra e gli elementi di variazione eventualmente intervenuti saranno forniti anche alle Organizzazioni Centrali.

Le Strutture Sindacali Aziendali hanno la facoltà di:

- controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sia da parte dell'azienda che da parte dei lavoratori;



- intervenire con proposte per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- individuare con le direzioni aziendali, le priorità nell'ambito di eventuali programmi di intervento sull'ambiente di lavoro.

In riferimento e ad integrazione a quanto indicato sperimentalmente nell'accordo sulle nuove relazioni industriali, e ad integrazione del presente articolo, si concorda di promuovere iniziative di informazione e formazione affinché i responsabili di produzione, i delegati all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, le Strutture Sindacali Aziendali unitamente ai lavoratori, conseguano un adeguato livello di conoscenza della normativa vigente, in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché ai rischi connessi alle lavorazioni da svolgere ed ai provvedimenti atti a prevenire eventuali malattie professionali.

Pertanto le OO.SS. e l'ANIS si rendono parte attiva affinché in conformità con quanto previsto a tale titolo dalla legge 17/03/1987 n° 40, in collaborazione con il Servizio di Igiene Ambientale o direttamente, si proceda annualmente ad elaborare un piano operativo per la realizzazione, graduale nel tempo, di corsi aziendali e/o per gruppi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il piano o programma va adottato di norma entro il mese di marzo di ogni anno, previo accordo sui tempi, le modalità ed il luogo procedendo inoltre ad un confronto sulle tematiche che saranno trattate durante la formazione. Qualora l'iniziativa venga promossa dalle OO.SS. e dall'ANIS, ognuna di esse provvederà alla nomina di un tecnico specializzato in materia e in collaborazione con la direzione dell'azienda o delle aziende interessate provvederanno alla realizzazione del corso. Trenta giorni prima dell'avvio dei corsi le OO.SS., l'ANIS ed eventualmente il SIA individueranno le aziende e i lavoratori interessati, previa verifica con le direzioni aziendali.

Le parti convengono che nella fase di esecuzione dei progetti formativi vada attuata la partecipazione delle direzioni aziendali, dei delegati all'igiene-sicurezza e delle S.S.A.

Per la realizzazione di quanto sopra esposto si concorda l'utilizzo di numero 3 ore lavorative retribuite annuali con possibilità di cumulo quadriennale seguendo le seguenti priorità:

- durante eventuali periodi di Cassa Integrazione Guadagni garantendo la corresponsione della intera retribuzione ordinaria;
- durante la formazione professionale concordandone le modalità con il Centro di Formazione Professionale;
- durante eventuali periodi di riqualificazione professionale.

Qualora non sia possibile utilizzare gli istituti sopra citati si procederà all'utilizzo del monte ore retribuito fino al limite delle dodici ore nel quadriennio.

Nel caso di esigenze straordinarie di completamento dei programmi saranno utilizzate:

- un' ora nel triennio dei permessi per visita di prevenzione eventualmente non utilizzati;
- recupero delle ore eventualmente non utilizzate nell'anno precedente, fino ad una ora nel quadriennio delle ore previste contrattualmente per le assemblee sindacali.


In casi particolari e previo consenso dei lavoratori i corsi di cui sopra potranno essere effettuati anche fuori dall'orario di lavoro.

Ciascun delegato alla sicurezza potrà utilizzare, nell'ambito dei progetti di cui sopra, un monte ore complessivo retribuito pari a dieci ore annuali, cumulabili nell'arco di due anni, in aggiunta alle tre ore indicate al comma precedente. A maggior chiarimento dell'accordo sull'igiene e la sicurezza inserito nell'allegato A) del protocollo di intesa sulle relazioni industriali, si precisa che i delegati non rappresentano l'azienda verso enti o organizzazioni esterne e non sono soggetti alle responsabilità previste dalla legge in materia.

Le Parti concordano altresì sull'intervento finanziario del Fondo Servizi Sociali e della Cassa Edile (per il settore di pertinenza) a copertura totale dei costi retributivi diretti e di quelli indiretti, che vengono forfettizzati nella percentuale del 50% della retribuzione lorda diretta nel caso di



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

organizzazione di momenti di informazione-formazione. Qualora detti corsi vengano promossi senza la partecipazione del SIA gli Enti di cui sopra si accolleranno i costi che ne derivano. Concordano inoltre sulla necessità di verificare forme di accesso a programmi e finanziamenti stanziati dall'Unione Europea.

Ferma restando l'autonomia del Servizio Igiene Ambientale circa i compiti previsti dalle norme vigenti, le Parti convengono che tali interventi formativi saranno effettuati in coerenza con gli obiettivi posti in premessa evitando ripetizioni sullo stesso tema.

Si concorda inoltre di proseguire gli interventi diretti organizzati dalle parti firmatarie il presente accordo e dalla Cassa Edile con l'eventuale partecipazione finanziaria del FSS, al fine di svolgere una azione di prevenzione sui cantieri di lavoro. Allo scopo saranno incaricati di comune accordo numero due tecnici per cogliere gli aspetti relativi alla prevenzione infortunistica e alle problematiche logistiche organizzative dei cantieri.

Si propone inoltre di prevedere, da parte di detti tecnici, delle comunicazioni all'imprenditore e alle parti firmatarie il presente accordo circa l'esito delle verifiche attuate.

Art. 2- Assunzione personale a tempo determinato

Valgono le norme previste dall'accordo interconfederale del 11 aprile 1995 valevole per il settore industria.

Art. 3- Avviamento al lavoro, tutela della professionalità

Corsi formativi pubblici

Le Parti concordano di richiedere ai Dicasteri competenti l'attivazione di corsi specifici per i giovani in cerca del primo lavoro che intendono trovare una occupazione nel settore dell'edilizia privata, secondo le seguenti modalità:

- riattivazione del Cantiere Scuola con la collaborazione della Cassa Edile;
- obbligatorietà a svolgere un periodo di preparazione pratica della durata di tre mesi di calendario;

Si darà luogo all'attivazione del corso di cui sopra nel caso vi siano richieste di nuove assunzioni da parte di imprese edili private e disponibilità di partecipazione di almeno 15 lavoratori.


Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente ai lavoratori sammarinesi o residenti al fine di favorire l'inserimento nel settore.

Formazione aziendale

Si concorda inoltre, per le nuove assunzioni nel caso in cui non sia possibile utilizzare le norme previste dalla legge in materia di formazione professionale, di favorire l'inserimento dei giovani sammarinesi o residenti nel settore prevedendo comunque la possibilità da parte dell'azienda di richiedere l'assunzione effettuando di un periodo di formazione che coinvolga oltre alla Cassa Edile, il Centro di Formazione Professionale in base ai seguenti criteri:

- a) la durata della formazione dovrà essere di mesi tre ;
- b) durante tale periodo verranno effettuate 12 ore mensili di insegnamento teorico sulle materie tecniche e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- c) durante il periodo di formazione, la retribuzione sarà pari al 80% di quella prevista alla 2° Categoria della tabella retributiva vigente. Al termine della formazione il dipendente percepirà il 100% della retribuzione prevista alla seconda categoria.
- d) il periodo di prova è quello previsto per la seconda categoria dalle norme contrattuali vigenti.

Eventuali



Art. 4 - Organizzazione del Lavoro

Si conviene di nominare il coordinatore organizzativo del cantiere di lavoro comunicando l'assegnazione dell'incarico per iscritto all'ANIS alle OO.SS.. Tale incarico potrà essere ricoperto anche direttamente dall'imprenditore.

Tale figura, qualora non sia rappresentato dall'imprenditore, non rappresenta l'azienda verso enti o organizzazioni esterne e non è soggetta alle responsabilità previste dalla legge sull'Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5- Indumenti di Lavoro

Ad integrazione della normativa vigente, si conviene sull'opportunità di utilizzare indumenti di lavoro omologati.

Art. 6- Trasferta

Fermo restando la normativa vigente si concorda quanto segue:

dal 01/01/96 al 31/12/96

- a) fino a 5 km nessun rimborso
- b) da 5 km a 10 km lit. 7.654
- c) oltre 10 km lit. 10.544

dal 01/01/97 al 31/12/97

- a) fino a 5 km nessun rimborso
- b) da 5 km a 10 km lit. 8.113
- c) oltre 10 km lit. 11.177

Si concorda di avviare un confronto, durante la vigenza contrattuale, circa la possibilità di modificare l'istituto in oggetto.

Art. 7- ORARIO DI LAVORO

Si richiama la Legge 17/02/1961 n. 7 e Contratti di Lavoro successivi ad essa.

Il sabato è considerato vacanza.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale contrattuale è di 50 ore settimanali e non deve comunque superare le 10 ore giornaliere.

Sono considerati addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia tutti quei lavoratori che esplicano le mansioni previste alla lettera d) di cui alla Tabella "A" allegata alla Legge 17/2/61 n. 7.


Si conferma la normativa contrattuale vigente fino al 31/12/96.

A far data dal 01/01/97, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 39 ore settimanali la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 169.

Pertanto i seguenti istituti contrattuali saranno rapportati al nuovo orario di lavoro come di seguito specificato:

- gratifica natalizia pari a 169 ore:
- ferie pari a 172
- un giorno festivo sarà retribuito sulla base dell'orario giornaliero previsto dall'articolo "orario di lavoro"
- ex festività ore 18,12 minuti (18,20 per calcolo retributivo)

La precedente riduzione di orario di 72 ore annuali, a seguito di quanto sopra concordato, dalla stessa data del 01/01/97, viene ridotta a 30 ore annuali.



La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale senza riduzione di salario con la minor incidenza possibile sull'attività produttiva (ponti, festività non retribuite, caratteristiche stagionali). Detta riduzione di orario considerato il carattere stagionale dell'edilizia sarà utilizzata come segue:

a) 10 ore e mezza, da suddividersi nelle giornate del 24/12 (mezza giornata) e del 31/12 (intera giornata).

Se detta riduzione di orario di lavoro cadrà in giorni festivi o di vacanza (per festivi non si intendono i giorni lavorativi) sarà goduta in altre giornate privilegiando la necessità di favorire programmi produttivi aziendali concordando le modalità applicative a livello aziendale.

Resta inteso che l'eventuale ricorso alla C.I.G. nel periodo dal 27/12 al 30/12 è consentito solamente quando i dipendenti interessati hanno goduto di tutte le ferie dell'anno in corso.

b) 19 ore e mezza dall'1/1/97 da utilizzarsi per ponti ecc..

A far data dall'1/1/97, l'orario di lavoro per i salariati sarà articolato secondo le seguenti modalità:

- dal 1 Marzo al 30 Ottobre di ogni anno 8 ore e mezzo giornaliere;

- dal 1 Novembre al 31 Gennaio di ogni anno 7 ore giornaliere;

- dal 1 al 28/29 Febbraio 8 ore giornaliere.

Per gli impiegati non sono applicabili le modalità sopradescritte, in quanto restano valide le disposizioni del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per il Settore Industriale e Artigianale.

Art. 8 - DONATORI DI SANGUE

Le parti concordano che tutti i lavoratori donatori di sangue chiamati dalle strutture sanitarie preposte alle specifiche visite di controllo, possano usufruire di 2 ore di quelle già previste per permessi retribuiti per visite di prevenzione qualora non siano state utilizzate.

Art. 9 - RETRIBUZIONE

Vaigono le norme contemplate dall'art. 14 della Legge 17/02/1961 n° 7.

Le parti concordano sul superamento dell'istituto della scala mobile di cui alle precedenti norme contrattuali e legislative.

Si concorda, per l'anno 1996 un aumento del 7% e per l'anno 1997 del 6%, come indicato nella tabella retributiva allegata. Al termine del biennio, secondo quanto stabilito dalle norme sulle nuove relazioni industriali e quelle sulla politica retributiva, le Parti si incontreranno per concordare l'adeguamento delle retribuzioni per il biennio 98-99.

Art. 10- INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE



Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a due mesi dalla data di scadenza del C.C.U.G.L., ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 40% dell'aumento erogato nell'anno precedente.

Art. 11 - SCATTI DI ANZIANITÀ

Per ogni scatto biennale di anzianità si concorda la seguente rivalutazione:

dal 1° gennaio 1996: +7%

dal 1° gennaio 1997: +6%



Art. 12 - FONDO SERVIZI SOCIALI

L'aliquota a carico delle imprese è pari all'1%. Dal 01/01/97 tale aliquota sarà elevata all'1,20%.

Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO


Il presente Contratto decorre dal 01/01/1996 e scade al 31/12/1999.

Per quanto riguarda la parte retributiva (retribuzioni, scatti biennali e trasferta) la scadenza sarà biennale e cioè al 31/12/1997.

Si concorda infine di procedere ad una verifica della stesura complessiva del Contratto anche in riferimento alle norme vigenti nel settore industria.


San Marino, 22 marzo 1996

p. La Confederazione Sammarinese
del Lavoro
(Giovanni Ghiotti)




Ghiotti
Santhi

p. La Confederazione Democratica
dei Lavoratori Sammarinesi
(Marco Beccani)



Beccani
R...



p. L.A.N.I.S.
(Carlo Giorgi)

Giorgi

Retribuzioni

Gli aumenti retributivi concordati per il biennio 96/97, con riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo unico generale del settore industria nell'allegato contrattuale "Politiche economiche", sono così definiti:


1996: 5% copertura inflazionistica + 2% aumento reale = totale aumento 7%;

1997: 4% copertura inflazionistica + 2% aumento reale = totale aumento 6%.

NOTA: Si prande atto della lettera del 22 marzo 1996, Prot. n 136/703 inviata dall'Anis alle OO.SS. ed in particolare: "...Qualora al termine del 1996 l'inflazione reale dovesse superare il valore del 6% (sei percento) l'Anis manifesta, comunque, la propria disponibilità ad una verifica, entro il 31/1/1997, circa le misure più opportune da adottare..."

San Marino, 22 marzo 1996

p. La Confederazione Sammarinese
del Lavoro
(Giovanni Ghiotti)



p. La Confederazione Democratica
dei Lavoratori Samm.si
(Marco Beccari)

